



CITTÀ DI FIUMICINO
(Città metropolitana di Roma Capitale)

REGOLAMENTO
DI DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 16 giugno 2020

Indice

Articolo 1 Rifiuti urbani	3
Articolo 2 Costo del servizio	3
Articolo 3 Soggetto attivo TARI	3
Articolo 4 Soggetti passivi TARI	3
Articolo 5 Locali ed aree soggette	4
Articolo 6 Esclusioni	5
Articolo 7 Determinazione della TARI	6
Articolo 8 Obbligazione tariffaria	7
Articolo 9 Categorie di utenza	7
Articolo 10 Utenze domestiche – Calcolo della tariffa	8
Articolo 11 Utenze domestiche – Categorie	8
Articolo 12 Utenze non domestiche – Calcolo della tariffa	9
Articolo 13 Utenze non domestiche – Categorie	9
Articolo 14 Tariffa giornaliera	9
Articolo 15 Manifestazioni ed eventi	10
Articolo 16 Esenzioni e riduzioni	10
Articolo 17 Riduzione per attività di compostaggio	11
Articolo 18 Ulteriori riduzioni	12
Articolo 19 Dichiarazione	13
Articolo 20 Versamento	15
Articolo 21 Tributo provinciale	15
Articolo 22 Norme transitorie	15
Allegato A) Categorie utenze domestiche	17
Allegato B) Categorie utenze non domestiche	18

Articolo 1

Rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Articolo 2

Costo del servizio

1. Il costo della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati previsto nel contratto di servizio, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.
2. Il costo è definito ogni anno in relazione al Piano Finanziario degli interventi elaborato dal Gestore, così come previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, indicante il corrispettivo complessivo dei servizi affidati per l'anno successivo e tenendo conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio e del tasso di inflazione programmato.
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali non assimilati, al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Articolo 3

Soggetto attivo TARI

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Articolo 4

Soggetti passivi TARI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, esistenti nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti. In caso di decesso dell'utente, gli eredi restano obbligati in solido.
3. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.
4. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.

5. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodo inferiore ai 6 mesi nell'anno solare, la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.
6. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o le rappresentano.

Articolo 5

Locali ed aree soggette

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento dei dati catastali, relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo, è costituita da quella calpestabile, misurata sul filo interno dei muri.
2. Per l'applicazione della TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).
3. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
4. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
5. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.
6. Si considerano soggetti a tariffa i locali produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani a titolo indicativo e non esaustivo:
 - a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati;
 - b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
 - c) il vano scala interno all'abitazione;
 - d) i posti macchina coperti;
 - e) le cantine;
 - f) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
 - g) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina;
 - h) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali;
 - i) aree scoperte demaniali e/o arenili utilizzate in via esclusiva sulla base di titolo idoneo (concessione o convenzione) o anche in forma abusiva.
7. Sono assoggettati alla tassa i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli

forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

Articolo 6 Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali, di cui all'articolo 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Sono, a titolo esemplificativo, esclusi:
 - a) locali:
 - i. locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 - ii. terrazze scoperte, posti macchina scoperti;
 - iii. i locali e le aree degli impianti sportivi dove viene svolta l'effettiva attività sportiva e/o agonistica;
 - iv. locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - v. le parti comuni degli edifici quali atri e vani scale;
 - vi. immobili inagibili o inabitabili purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - b) aree:
 - i. le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - ii. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - iii. le aree adibite in via esclusiva alla viabilità interna delle stazioni di servizio carburanti e le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
 - iv. le aree scoperte adibite a verde.
3. Le aree indicate ai punti della lettera b) non sono assoggettabili alla tariffa solo se le relative caratteristiche risultino indicate nella denuncia di iscrizione o di variazione alla tassa, e le stesse risultino riscontrabili in base ad elementi obiettivi, direttamente rilevabili, o in base ad idonea documentazione.
4. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, con divieto di conferimento al servizio pubblico, pena applicazione delle sanzioni di legge. Non sono, pertanto, soggette a tariffa:
 - a) la parte di superficie degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia e sulla base del Regolamento comunale vigente;
 - b) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui all'articolo 154 del D.Lgs n. 152/2006.

4-bis. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

- Autocarrozzerie, Autofficine per riparazioni veicoli, Autofficine di elettrauto, Officine 50%
- Falegnamerie 50%
- Vetriere, ceramiche 40%
- Lavanderie e tintorie 30%
- Distributori di carburante 30%
- Cantieri Navali 50%
- Caseifici, cantine vinicole, industrie alimentari 20%
- Tipografie, stamperie e laboratori per incisione 50%
- Studi medici e veterinari 50%

In caso di categorie non elencate si ricorre a criteri di analogia.

4-ter. Per fruire dell'esclusione prevista ai precedenti commi 4 e 4-bis, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
- b) indicare, nelle sole ipotesi di cui al comma 4, le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- c) dimostrare l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi in conformità alla normativa vigente, fornendo, in allegato alla dichiarazione, l'ultimo modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) presentato.

Predetta documentazione, o apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovrà essere, altresì, presentata annualmente entro il termine previsto dall'articolo 19, comma 8.

Articolo 7 **Determinazione della TARI**

1. Il tributo comunale è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Sulla base dell'articolo 1, comma 652, della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., il Comune, nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisura la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
4. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

5. La tariffa di riferimento, a regime, deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani, sulla base del piano economico finanziario predisposto. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
6. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione del Consiglio comunale, entro il termine stabilito dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione.
7. In caso di mancata deliberazione entro i termini di cui al comma precedente, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Articolo 8

Obbligazione tariffaria

1. La tariffa è commisurata all'anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Essa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 19.
2. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione. In carenza di tale dimostrazione documentale, l'obbligazione tributaria cessa dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria, per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.
3. Per le abitazioni, l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi e con il collocamento di arredamento, anche solo parziale. Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione, l'occupazione e/o l'utilizzazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi, la presenza dell'arredamento ed il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta, provata attraverso l'esistenza di un'autorizzazione o licenza.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 9

Categorie di utenza

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. I costi sono attribuiti ai due tipi di utenze in percentuale, da stabilire in proporzione all'incidenza degli stessi sul totale dei costi sostenuti dal Gestore del servizio, nell'ambito delle previsioni della normativa di riferimento, ed ai rifiuti riferibili alle utenze non domestiche, determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le percentuali di attribuzione di cui al comma 2 vengono stabilite annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Articolo 10

Utenze domestiche – Calcolo della tariffa

1. La tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali, che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie, parametrata al numero degli occupanti, sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti, prodotti per unità di superficie, e secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 11

Utenze domestiche – Categorie

1. Le utenze domestiche vengono suddivise in base alle categorie di cui all'Allegato A.
2. Per le utenze domestiche, occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, il numero degli occupanti è quello risultante nell'anagrafe del Comune, al primo gennaio di ciascun anno; in caso di attivazione dell'utenza nel corso dell'anno, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare rilevato a quella data. Nel numero dei componenti devono essere considerate anche quelle persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, dimorano stabilmente presso la famiglia (colf, badanti, ...).
3. I soggetti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune e residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di persone:
 - domiciliate all'estero per motivi di studio o di lavoro, per un periodo non inferiore all'anno, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata;
 - ricoverate presso case di cura o di riposo, inserite in comunità di recupero o in centri socio-educativi o detenute in istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Si considerano pertinenze dell'abitazione, le cantine, le autorimesse o gli altri locali di deposito di categoria catastale 'C', ubicati, di regola, nello stesso stabile dell'abitazione di riferimento o in prossimità dello stesso.
5. La commisurazione della tariffa per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, è effettuata in base ai seguenti parametri:
 - due persone per immobili di superficie fino a 50 metri;
 - tre persone per superficie tra 51 e 90 metri quadrati;
 - quattro persone per superficie oltre 90 metri quadrati.
6. I garage, cantine o locali di deposito, non costituenti pertinenza di civili abitazioni, si considerano utenze domestiche se possedute o detenute da persona fisica, non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali; il numero degli occupanti è determinato in base ai parametri del comma precedente.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo, occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni intervenute in corso d'anno.
10. Nel caso di abitazioni in cui sono esercitate attività di affittacamere o bed & breakfast in forma non imprenditoriale, il numero degli occupanti è incrementato di 2 unità.

Articolo 12

Utenze non domestiche – Calcolo della tariffa

1. La tariffa per le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali, e per le attività produttive in genere, è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie.
2. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 13

Utenze non domestiche – Categorie

1. L'assegnazione di una utenza non domestica, individuate nell'Allegato B, è effettuata con riferimento alle certificazioni rilasciate dagli organi competenti all'autorizzazione all'esercizio di attività (codice ATECO dell'attività adottato dall'ISTAT, iscrizione alla C.C.I.A.A., atto di autorizzazione all'esercizio di attività, pubblici registri, denuncia ai fini I.V.A., ecc.). In mancanza od in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
2. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità a produrre rifiuti.
4. Nel caso in cui un'utenza disponga di più unità immobiliari distinte catastalmente e non comunicanti tra loro, il Comune può prevedere l'applicazione di differenti categorie.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata, di regola, la relativa tariffa, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 11, comma 10. Nel caso in cui non sia possibile distinguere i diversi utilizzi dalle superfici tassabili, si applicherà la tariffa dell'uso prevalente.
6. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 14

Tariffa giornaliera

1. In caso di occupazione o detenzione temporanee, a qualunque titolo, di aree pubbliche o di uso pubblico o, comunque, aperte al pubblico, il tributo si applica in base a tariffa giornaliera, determinata rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria d'uso prevista, maggiorata del 100% (cento per cento). Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 183 giorni all'anno, anche se ricorrente.

2. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
3. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile, nonché ogni altra occupazione che, per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc.) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, ecc.) non producono rifiuti o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.
4. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale previsto dal presente articolo e dal successivo, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore a euro 2,00 (due).

Articolo 15 **Manifestazioni ed eventi**

1. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali e le aree utilizzate per lo svolgimento di particolari manifestazioni (fieristiche, culturali, propagandistiche, sportive, ludiche e similari, socio-culturali o del tempo libero - festival, concerti, Luna Park, raduni, ecc.) è effettuato sulla base di una tariffazione puntuale, che applicherà l'ufficio preposto in base ai contratti e ai regolamenti vigenti.

Articolo 16 **Esenzioni e riduzioni**

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti, per cause estranee alla responsabilità del soggetto gestore, non comporta esoneri o riduzioni del tributo.
4. Limitatamente al periodo interessato, il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.
5. Per le utenze ubicate in zone in cui non è effettuata la raccolta, secondo il piano annuale di attività convenuto con il gestore del servizio, il tributo è dovuto in misura pari 40%.
6. La tariffa unitaria è ridotta:
 - a) del 10% nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - b) del 30% nel caso di:
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione. La riduzione è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione preveda un uso stagionale o ricorrente, per un periodo non superiore a 183 giorni annui;

- aree scoperte destinate ad arenile;
 - c) del 20% per attività di compostaggio secondo le disposizioni dell'art. 17;
 - d) del 20% per le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali assimilati agli urbani, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti assimilati.
7. È ridotta di 2/3 (due terzi) la TARI dovuta per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
8. Nei casi previsti dai precedenti commi 6 e 7, le riduzioni tariffarie sono subordinate alla presentazione di apposita domanda dell'interessato, entro il termine previsto dall'articolo 19, comma 8.

Articolo 17

Riduzione per attività di compostaggio

1. Il Comune di Fiumicino intende promuovere la pratica del compostaggio domestico (cd. autocompostaggio) come strumento per l'autosmaltimento dei rifiuti organici, al fine di ridurre la produzione di rifiuti urbani biodegradabili, nonché per promuovere le buone pratiche ambientali da parte dei cittadini.
2. Per produrre compost a livello domestico si utilizzano i rifiuti organici prodotti in casa o in giardino come scarti di cibo, di frutta e verdura, piante recise, sfalci dei prati, potature, trucioli e segatura.
3. Il contribuente che aderisce al compostaggio, secondo le disposizioni del Regolamento Comunale sul Compostaggio Domestico, ha diritto ad una riduzione percentuale della tassa del 20%.
4. Hanno diritto all'agevolazione i soli cittadini residenti nel Comune di Fiumicino, che aderiscono alla pratica di compostaggio.
5. La condizione minima, che la singola utenza domestica deve possedere, per avere accesso alla riduzione tariffaria è la disponibilità e/o la proprietà di un'area scoperta non pavimentata, ad uso esclusivo e/o condiviso dell'immobile oggetto della tassa, pertinenziale o adiacente, di almeno 25 mq per nucleo familiare residente. Le utenze che praticano l'attività di compostaggio domestico si impegnano a conferire al circuito pubblico di raccolta esclusivamente i rifiuti organici prodotti che, per loro natura, non sono compostabili.
6. Non sono considerati strumenti per il compostaggio domestico, ai fini dell'agevolazione sulla TARI le concimaie agricole.
7. Per praticare il compostaggio domestico, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto o giardino) di almeno 25 mq per utenza, possono utilizzare: compostiera, cumulo, buca, cassa di compostaggio, contenitore in rete a maglia fine con coperchio o altra tecnica idonea.
8. La domanda di riduzione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno di tassazione, contestualmente alla domanda di iscrizione all'albo dei compostatori, utilizzando il modulo messo a disposizione dal Comune, in cui dichiarare:
 - a) di effettuare, in modo continuativo, il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione in tassa, e di utilizzare, per gli stessi terreni, il compost prodotto;
 - b) il numero di componenti del nucleo familiare;
 - c) di essere consapevoli che il Comune effettuerà periodicamente verifiche e controlli;
 - d) di effettuare il compostaggio domestico nel rispetto della relativa normativa in materia di condizioni igienico-sanitarie, evitando disagi ai vicini e nel rispetto di quanto previsto

dall'art. 11 del Regolamento Comunale per il Compostaggio Domestico. Alla domanda dovrà essere allegata idonea documentazione comprovante l'attività di compostaggio (ad esempio, fattura acquisto compostiera, fotografie, ...). Nel caso di utilizzo della compostiera fornita a titolo gratuito dal Comune, la riduzione decorrerà dalla data di effettivo ritiro della compostiera. Le domande pervenute successivamente al 31 gennaio avranno effetto a partire dall'anno solare successivo.

Per il riconoscimento dell'agevolazione la condizione essenziale è l'assenza di debiti concernenti la Tariffa Rifiuti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione.

9. In caso di accertamento del mancato o errato svolgimento dell'attività di compostaggio il diritto alla riduzione decadrà automaticamente con conseguente recupero delle maggiori somme dovute, con irrogazione delle relative sanzioni di legge.
10. La riduzione non sarà riconosciuta, altresì, qualora non sia possibile procedere alle verifiche di cui al precedente articolo per motivi imputabili al soggetto beneficiario dell'agevolazione.
11. La richiesta di riduzione TARI deve essere rinnovata ogni tre anni, nei termini e modi di cui al precedente comma 8.

Articolo 18 **Ulteriori riduzioni**

1. Sono esentati dalla tassa i locali ad uso abitazione occupati direttamente da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza, e più precisamente quando il nucleo è assistito in modo permanente dal Comune.
L'esenzione soggiace alla seguente disciplina:
 - a) l'esenzione è concessa su domanda dell'interessato e a condizione che questi dimostri di averne diritto;
 - b) il Servizio Sociale verifica la sussistenza dei requisiti e trasmette al Servizio Entrate, con cadenza semestrale l'elenco completo degli aventi diritto;
 - c) il Servizio Sociale, con la stessa cadenza, trasmette, altresì, l'elenco dei soggetti che hanno perso il diritto all'esenzione; questi ultimi saranno iscritti d'ufficio nelle liste di carico e saranno tenuti a corrispondere la tassa dalla data di perdita del diritto.
2. La tassa è ridotta:
 - a) del 50% per i locali degli asili nido e delle scuole materne private che applicano le stesse condizioni tariffarie delle strutture comunali;
 - b1) del 50% per le famiglie residenti con almeno un componente portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104) e con ISEE pari o inferiore a euro 15.000,00;
 - b2) del 30% per le famiglie residenti con almeno un componente portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104) e con ISEE ricompreso tra gli 15.000,01 e 25.000,00 euro;
 - c) del 50% a favore delle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, di cui all'art. 13 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale, per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;
 - d) del 50% per i locali accessori delle parrocchie aderenti a congregazioni con voto di povertà;
 - e) nel caso di nuclei familiari residenti composti esclusivamente da soggetti che alla data di presentazione della domanda hanno compiuto 65 anni, la tassa è ridotta:

- del 50% se hanno un ISEE complessivo pari o inferiore a euro 15.000,00;
- del 40% se hanno un ISEE ricompreso tra 15.000,01 e 29.000,00 euro;

e-bis) L'agevolazione di cui alla lettera e) si applica anche nel caso in cui nel nucleo familiare come sopra composto (in tassa) siano presenti uno o più figli maggiorenni, inoccupati o disoccupati nell'anno di applicazione dell'agevolazione e nell'anno precedente.

Le agevolazioni di cui alle lettere e) ed e-bis) saranno concesse di anno in anno, comunque nel limite delle risorse stanziare nel relativo bilancio di previsione.

- f) La tassa è ridotta del 50% per i locali adibiti ad abitazioni e pertinenze, nel caso in cui nel nucleo familiare residente del soggetto passivo sia adottato un cane ricoverato presso il canile rifugio in convenzione con il Comune. Il diritto all'agevolazione verrà comunicato al Servizio Entrate dall'Ufficio Diritto degli animali al quale spetta lo svolgimento dell'istruttoria. Per gli anni successivi, il diritto all'agevolazione dovrà essere rinnovato entro il termine previsto dall'articolo 19, comma 8, unitamente alla documentazione (libretto sanitario o certificato del veterinario) comprovante il mantenimento in vita del cane al 31 dicembre dell'anno di imposta in cui è maturato il diritto all'agevolazione.
3. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, sarà applicata solo l'agevolazione più favorevole al contribuente fatta eccezione per quella del compostaggio, che sarà applicata, in presenza di altre riduzioni, nella misura ridotta del 10%.
4. Il costo delle riduzioni ed esenzioni del presente articolo è a carico del Bilancio del Comune.
5. La concessione delle riduzioni di cui alle lettere b1), b2) ed e) del comma 2 del presente articolo avverrà sulla base dei seguenti criteri:
- **Soggettivi:** in caso di esistenza di due o più famiglie anagrafiche presso la medesima utenza, ai fini del beneficio devono essere sommati gli I.S.E.E. dei diversi nuclei familiari che dovranno rientrare nel limite I.S.E.E. e nei criteri previsti dalla categoria scelta.
 - **Oggettivi:** individuazione di un tetto massimo di spesa connesso alle agevolazioni; essere in regola con il pagamento della tassa rifiuti nei cinque anni precedenti.

Articolo 19 Dichiarazione

1. La dichiarazione di occupazione originaria o di variazione delle superfici dei locali e delle aree deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo. Entro lo stesso termine deve essere dichiarata la perdita del diritto alle agevolazioni/riduzioni, disciplinate nel presente regolamento.
2. La dichiarazione di cessazione deve essere presentata entro 90 giorni dal rilascio dei locali e/o delle aree oggetto di tassazione.
L'utente non è tenuto a comunicare le variazioni inerenti il numero dei componenti del nucleo familiare, in quanto tale dato viene acquisito direttamente dal Comune.
3. Per le utenze non domestiche la presentazione della dichiarazione di nuova occupazione di locali ed aree soggette a tariffa deve essere presentata, di norma, contestualmente alla richiesta di rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, fermo restando il termine di cui al comma 1.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni per l'assoggettabilità alla tariffa rimangano invariate. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, devono essere denunciate le modifiche apportate e le variazioni d'uso riguardanti i locali e le aree assoggettate a tariffa.
5. È fatto obbligo all'amministrazione del condominio o al soggetto che gestisce i servizi comuni di presentare l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

6. Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano, utilizzano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

- **Per le utenze domestiche:**

- a) dati identificativi degli occupanti l'alloggio;
- b) ubicazione, superficie, identificativi catastali (Foglio, particella, subalterno e rendita catastale) e destinazione d'uso dei locali ed aree;
- c) data in cui ha avuto inizio l'occupazione, l'utilizzazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- d) dati relativi al soggetto proprietario dell'immobile oggetto di occupazione o utilizzazione;
- e) in caso di cessazione nuovo recapito e/o residenza.

La dichiarazione dovrà essere presentata utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Ente. Nel caso in cui non si conoscano i dati di cui sopra (ad esclusione dei dati di cui punto c), alla dichiarazione dovranno essere allegati, oltre al documento di identità, tutti documenti (contratto di compravendita, contratto di locazione registrato, ...) necessari a dimostrare quanto dichiarato.

- **Per le utenze non domestiche:**

- a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
- b) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
- c) ubicazione, superficie, identificativi catastali (Comune catastale, particella e subalterno) e destinazione d'uso dei locali ed aree;
- d) indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
- e) dati relativi al soggetto proprietario dell'immobile oggetto di occupazione e/o utilizzazione;
- f) in caso di cessazione nuovo recapito e/o residenza.

La dichiarazione dovrà essere presentata utilizzando il modulo messo a disposizione dall'Ente. Nel caso in cui non si conoscano i dati di cui sopra (ad esclusione dei dati di cui punto d), alla dichiarazione devono essere allegati, oltre al documento di identità, tutti documenti (contratto di compravendita, contratto di locazione registrato, ...) necessari a dimostrare quanto dichiarato.

8. Le domande relative al riconoscimento di agevolazioni e/o riduzioni devono essere presentate dall'intestatario della tassa entro il 28 febbraio dell'anno di tassazione; alla stessa devono essere allegati tutti i documenti atti a comprovare il diritto alla fruizione, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva a norma del DPR 445/2000. Le domande di riduzione presentate oltre tale termine troveranno applicazione dall'anno di imposta successivo.

9. La dichiarazione e le domande di cui ai commi precedenti, sottoscritte dal dichiarante o da suo delegato, alle quali devono essere allegati copia di un documento di identità e visura camerale in caso di utenza non domestica, sono presentate:

- direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune o presso gli sportelli della società incaricata della gestione del ricevimento del pubblico;
- è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. all'ufficio protocollo del Comune o presso gli sportelli della società incaricata della gestione del ricevimento del pubblico;

- inviata in via telematica con posta certificata all'indirizzo PEC del Comune o presso gli sportelli della società incaricata della gestione del ricevimento del pubblico.

In caso di spedizione fa fede la data di invio.

10. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, il Comune determina in via presuntiva le superfici occupate e/o utilizzate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione, l'utilizzazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti può farsi risalire l'inizio dell'occupazione e/o utilizzazione.
11. Fatto salvo il potere/dovere di eventuale rettifica, i dati e gli elementi indicati nella dichiarazione debitamente presentata e sottoscritta, ai sensi dei precedenti commi, d'inizio o di variazione, autorizzano il Comune a determinare sulla base degli stessi la tariffa dovuta, senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.

Articolo 20

Versamento

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento previste dalla legge, che verranno comunicate ai contribuenti nei modelli di pagamento.
2. Il pagamento deve essere effettuato in n. 4 rate, di regola alle seguenti scadenze: 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre, salvo conguaglio.
È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della seconda rata. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. In presenza di situazioni particolari, la Giunta Comunale è delegata a differire i termini di pagamento di cui al comma precedente.
4. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
5. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

Articolo 21

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale, sull'importo del tributo comunale.

Articolo 22

Norme transitorie

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della TARI, dalla sua entrata in vigore.

2. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento concernenti la TARI, si applicano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione: a) le leggi nazionali e regionali; b) il regolamento comunale per la disciplina del servizio di nettezza urbana; c) gli altri regolamenti compatibili con la specifica materia.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
5. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Allegato A)
Categorie utenze domestiche

Cat.	Descrizione
D01	Abitazione 1 componente familiare
D02	Abitazione 2 componenti familiari
D03	Abitazione 3 componenti familiari
D04	Abitazione 4 componenti familiari
D05	Abitazione 5 componenti familiari
D06	Abitazione 6 componenti familiari

Allegato B)
Categorie utenze non domestiche

Categ.	Descrizione
ND01	Associazioni, biblioteche, musei, scuole
ND02	Cinematografi, teatri
ND03	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
ND04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
ND05	Stabilimenti balneari
ND06	Autosaloni, esposizioni
ND07	Alberghi con ristorante, Agriturismi con ristorazione
ND08	Alberghi senza ristorante, Agriturismi senza ristorazione, Pensioni
ND09	Carceri, case di cura e di riposo, caserme
ND10	Ospedali
ND11	Agenzie bancarie, agenzie, uffici, laboratori analisi
ND12	Istituti di credito e istituti bancari, studi professionali
ND13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
ND14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
ND15	Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
ND16	Banchi di mercato beni durevoli
ND17	Barbiere, estetista, parrucchiere
ND18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
ND19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto
ND20	Attività industriali con capannoni di produzione
ND21	Attività artigianali di produzione beni specifici
ND22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie, agriturismi solo ristorazione
ND23	Birrerie, hamburgerie, mense
ND24	Bar, caffè, pasticceria
ND25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
ND26	Plurilicenze alimentari e miste
ND27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
ND28	Ipermercati di generi misti
ND29	Banchi di mercato generi alimentari
ND30	Discoteche, night club
ND31	Bed and Breakfast